

AI DIFENSORI DEL VINCOLO
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO
E DI APPELLO

CONSIDERATO che, in data 19 settembre 2012 sono state delle disposizioni valedoli *ad experimentum* fino al 31 dicembre successivo e che, in data 18 dicembre 2012, le stesse sono state integrate con altri elementi;

PRESO ATTO che è necessario, per diversi motivi, dare ulteriori direttive al fine di garantire che la difesa del vincolo sia sempre di alta qualità,

SENTITI i Vicari Giudiziali aggiunti, i Giudici Istruttori e la praticante Difensore del vincolo titolare,

SI STABILISCE

quanto segue:

1. Resta confermato quanto stabilito nei nn. 1-4¹ delle disposizioni del 19 settembre 2012.

2. Nel ricevere il decreto di ammissione del libello e citazione in giudizio, al Difensore del vincolo è concesso il termine di quindici giorni per chiedere l'udienza per la concordanza del dubbio. Qualora il Difensore del vincolo non ritenga essenziale l'udienza, non è necessario depositare alcuna comunicazione in Cancelleria.

3. I quesiti che il Difensore del vincolo propone al Giudice Istruttore devono essere pertinenti al capo di nullità concordato evitando che gli stessi siano eccessivamente numerosi (cfr. can. 1564; art. 169 DC)².

4. Per la pubblicazione degli atti è richiesto il *visum* del solo Difensore del vincolo titolare della causa il quale deve verificare la correttezza della procedura.

5. I termini per consegnare le *Animadversiones* sono stabiliti dal nostro Tribunale entro un mese. Pertanto, il Difensore del vincolo ha venticinque (25) giorni per preparare le difese e la praticante Difensore del vincolo titolare ha a disposizione gli ulteriori cinque (5) giorni per il *visum*. Nel caso in cui quest'ultima indicherà dei suggerimenti correttivi o integrativi, il Difensore del vincolo titolare della causa avrà facoltà di chiedere al Giudice Istruttore una proroga di cinque (5) giorni al massimo per tale adempimento.

¹ **1.** Il Praticante Difensore del vincolo Titolare, ordinariamente, è inserito nella turnazione di assegnazione delle cause come i Difensori del vincolo sostituti. **2.** Il Difensore del vincolo, a cui viene assegnata una causa, seguirà tutto l'iter processuale della causa cominciando dal prendere parte all'udienza di concordanza del dubbio. Nel caso in cui fosse impossibilitato per contemporaneità di udienze o per altro legittimo motivo, deve farsi sostituire dal Praticante Difensore del vincolo titolare o da altro Difensore del vincolo previa autorizzazione del Vicario Giudiziale o del Vicario Giudiziale Aggiunto delegato ai Difensori del vincolo, vale a dire P. Luigi Ortaglio. **3.** I quesiti per l'esame giudiziale delle Parti, dei Testi e, eventualmente, per il Perito saranno proposti dal Difensore titolare della causa (cfr. art. 169 DC). I quesiti della Parte convenuta vanno redatti e presentati dopo l'audizione della Parte attrice; quelli dei Testi dopo l'esame giudiziale delle Parti. **4.** In tutte le cause in cui il Difensore sostituito è il titolare della causa, il Giudice, nelle questioni di maggiore rilievo, può chiedere l'intervento del Difensore del vincolo titolare.

² Presso la praticante Difensore de vincolo titolare vi sono modelli di quesiti che potrebbero essere di aiuto.

6. Nel caso di ritardi ingiustificati nella consegna delle *Animadversiones*, il Giudice Istruttore può sollecitare, telefonicamente o telematicamente, il Difensore del vincolo alla consegna dell'elaborato entro un massimo di tre (3) giorni, trascorsi i quali, dovrà chiedere al Vicario Giudiziale la sostituzione del Difensore del vincolo.

7. I Voti svolti a norma del can. 1682 devono essere consegnati direttamente in Cancelleria nelle date stabilite dalla stessa. Eventuali proroghe, per un massimo di tre (3) giorni, devono essere concesse dal Cancelliere; trascorsi i quali, dovrà chiedere al Vicario Giudiziale la sostituzione del Difensore del vincolo.

8. Ottenuto il *visum* del Difensore del vincolo, le *Animadversiones* firmate, anche in formato file PDF, devono essere consegnate non spillate e non piegate alla sezione interessata e il Notaio provvederà a fare le fotocopie necessarie.

I Voti ex can. 1682 devono essere consegnati in Cancelleria in originale e firmati, non spillati, non piegati; una copia in formato PDF va inviata su file all'indirizzo cancelleria@tercampano.it. Il file va salvato con l'indicazione *COGNOME PARTE ATTRICE – COGNOME PARTE CONVENUTA NUMERO DI RUOLO VOTO DI APPELLO*

9. *“Saranno remunerate le sole sessioni istruttorie a cui i Difensori del vincolo presenziano integralmente, dovendosi in ogni caso escludere la liceità della remunerazione in caso di sessioni che in tutto o in parte si sovrappongono”* (Ufficio giuridico della CEI, lettera del 1 febbraio 2005). *“Chiedo ai Difensori del vincolo: di farsi firmare dai Notai le sessioni in cui sono presenti integralmente; ai Notai: di precisare l'orario di inizio e termine della presenza del Difensore del vincolo alla sessione, di cui rilasciano la firma”* (Disposizione del Vic. Giud. Gambale del 12 febbraio 2009).

“Si dispone che ai Difensore del vincolo, salvi i diritti e le facoltà che loro competono in relazione all'intervento e alla partecipazione al processo canonico, la retribuzione sarà computata quanto alla partecipazione alle udienze di contestazione della lite, di deposizione delle parti e alla sessione per il nulla osta alla pubblicazione degli atti, che sarà considerata, ai fini della retribuzione, come udienza di deposizione” (Disposizione del Vic. Giud. Boccardelli del 3 luglio 2010).

Nei processi in cui il Giudice istruttore ritiene necessaria la presenza del Difensore del vincolo anche durante la deposizione dei testi, è necessaria l'autorizzazione scritta del Vicario Giudiziale o del Vicario Giudiziale aggiunto responsabile dei Difensori del vincolo; tali sedute saranno retribuite secondo le tariffe della CEI.

10. I Difensori del vincolo si devono *“attenere alla presentazione della nota riguardante le prestazioni professionali rese a questo Ente con la relativa fattura, con cadenza trimestrale e non oltre cinque giorni dall'inizio del trimestre successivo”* (Comunicazione del Ragioniere amministrativo del 2 dicembre 2004).

Dal 1° gennaio 2013 non vengono rimborsate le spese di viaggio, eccetto che in caso di trasferta.

Napoli, 30 aprile 2013

*Mons. Erasmo Napolitano
Vicario Giudiziale*

PRINCIPI E CRITERI DELLA DIFESA DEL VINCOLO

La difesa del vincolo deve essere impostata secondo i seguenti criteri: **prudenza**, **sollecitudine per la giustizia**, e soprattutto **ragionevolezza**.

Il Difensore del vincolo “*non può mai agire a favore della nullità del matrimonio*” (Art. 56, § 5 DC); nel caso in cui, “*rationabiliter*” (cfr. can. 1432) ritiene valido il matrimonio in questione, deve chiedere di rispondere motivatamente “*negative*” al dubbio concordato. “*Se in qualche caso particolare non ha nulla da proporre o da esporre ragionevolmente contro la nullità di matrimonio, può rimettersi alla giustizia del tribunale*” (art. 56, § 5 DC) o appellandosi al can. 1061.

SPECIMEN PER LE DIFESE DEL VINCOLO

FATTISPECIE (IN BREVE):

- a) Conoscenza delle parti, inizio e svolgimento del fidanzamento
- b) Matrimonio e vita coniugale
- c) Circostanze della separazione

ITER PROCESSUALE:

- a) Incardinazione del libello, concordanza del dubbio
- b) Deposizione delle parti, numero di testimoni

IN IURE:

- a) Indicazione dei capi di nullità del caso
- b) Brevi elementi di dottrina e giurisprudenza necessari a puntualizzare e precisare la fattispecie concreta

N.B. Le citazioni degli Autori vanno fatte in questo modo:

NOME DELL'AUTORE IN MAIUSCOLETTO – *Titolo dell'opera in corsivo* – Carattere normale per città – anno - pagina

IN FACTO:

- a) Nella stesura delle osservazioni, è necessario seguire lo schema seguente: prove dirette e indirette, circostanze pre e post nuziali.
- b) Le dichiarazioni delle deposizioni, che riportano solamente i passaggi salienti, vanno scritte *tra virgolette ed in corsivo*.
- c) I riferimenti delle citazioni vanno scritti nel seguente modo:
(Summ., numero di domanda/pag. oppure Addendum Summ., numero di domanda/pag.)
- d) E' preferibile evitare l'inserimento del nome e cognome dei testimoni (può invece essere utilizzata la formula: un altro testimone (Summ., pag/numero di domanda) afferma: “.....”)

CONCLUSIONE:

- a) Il sottoscritto DV pertanto chiede che il Collegio si pronunci **negativamente**, dichiarando la validità del matrimonio in oggetto;
- b) Il sottoscritto DV, non avendo rilevato argomenti ragionevoli a favore del vincolo, **si rimette** al prudente giudizio del Collegio giudicante;
- c) Il sottoscritto DV, facendo appello al can. 1060 e del *favor iuris* di cui gode il matrimonio, chiede che il Collegio giudicante si pronunci per la **validità** del matrimonio.